



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

**ALLEGATO 2**  
**Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al  
termine di entrata in vigore delle linee guida**

Il presente allegato regola le misure tecnico-gestionali che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa (da ora in poi transito eccezionale), nelle more dell'entrata in vigore dell'uso obbligatorio delle linee guida, di cui all'allegato 1, previste dal comma 10-bis, dell'art. 10, del Decreto legislativo n. 285/1992 (cd. Nuovo Codice della Strada, da ora in poi CdS), quale unico strumento per effettuare la verifica di transitabilità per i succitati transiti.

Analogamente all'allegato 1, le misure di seguito descritte sono rivolte ai soggetti deputati a svolgere la verifica di transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, ossia il gestore della strada o comunque il titolare delle strutture del sottopasso o sovrappasso ai sensi dell'art. 25, cc. 1-bis e 1-ter del CdS.

Fermi gli obblighi e le responsabilità in capo agli Enti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta in materia di sicurezza ed il rispetto dell'art. 10 del CdS, gli stessi Enti, nel caso in cui decidano di non avvalersi delle procedure generali di cui all'allegato 1 devono attenersi alle misure del presente allegato.

L'autorizzazione di cui al comma 6, dell'art. 10, del CdS o il nulla osta, devono menzionare esplicitamente l'utilizzo delle misure di cui al presente allegato o delle procedure di cui all'allegato 1.

Si riportano, di seguito, le misure tecnico-gestionali che costituiscono le condizioni minime necessarie per il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla osta, nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di non utilizzare le procedure di cui all'allegato 1.

**Misure tecnico-gestionali per manufatti e opere d'arte**

L'autorizzazione (o il nulla osta) in tutti i casi è concessa solamente **previa apposita ispezione visiva di cui al "Livello 1"** per gli aspetti strutturali-fondazionali (§3) delle *Linee Guida per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti*, di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

L'ispezione, da eseguirsi precedentemente all'effettuazione del primo transito dopo l'entrata in vigore del presente allegato, e comunque da non più di sei mesi dal medesimo, deve essere eseguita da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri (Sezione A) anche appartenente al personale tecnico dell'Ente Gestore del manufatto. L'ispezione effettuata per il

rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta è valida, per un periodo di sei mesi, anche per il rilascio di ulteriori autorizzazioni o nulla osta.

Il transito può essere autorizzato solamente se gli esiti dell'ispezione, *asseverata dal professionista che l'ha eseguita*, dimostrino che **non sussistano problematiche riconducibili a livelli di difettosità Alta o Medio Alta relativamente alla classe di attenzione strutturale-fondazionale** di cui alle sopracitate *Linee Guida per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti* (si veda ad esempio il § 4.2.2). Resta fermo quanto previsto dal comma 8, dell'art. 13, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 in merito alla possibilità di avvalersi del servizio di assistenza tecnica, da parte degli Enti deputati al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta.

Resta fermo quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 14<sup>1</sup> e dal comma 8<sup>2</sup>, dell'art. 16, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

---

<sup>1</sup> Art. 14 - *Domande di autorizzazione*

(...)

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B);

b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;

c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;

d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;

c) il percorso interessato al transito;

d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

(...)

<sup>2</sup> Art. 16 - *Provvedimento di autorizzazione*

(...)

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

(...)

### Ponti di II Categoria<sup>3</sup> o non classificati

**In nessun caso può essere autorizzato un transito eccezionale appartenente alla tipologia a1, a2 e similari** (per massa, lunghezza del veicolo o trasporto, numero di assi, e distanza di interasse; Vedi Fig. 1a – allegato 1) su ponti di seconda categoria.

Per i transiti eccezionali appartenenti alle **classi (b1, b2, b3)** e similari (per massa, lunghezza del veicolo o trasporto, numero di assi, e distanza di interasse; vedi Fig. 1b – allegato 1) è possibile transitare sui ponti di II categoria o non classificati solo **seguendo la modalità con traffico sospeso, velocità massima di 30 km/h e transito il più possibile prossimo al centro, lungo l'asse longitudinale** dell'impalcato, così da minimizzare le sollecitazioni di torsione.

Nei **casi rimanenti**, sempre per i ponti di II categoria o non classificati, **in presenza di scorta, occorre dimostrare che il transito induca una sollecitazione massima non superiore a quella indotta dai casi indicati** ed il transito è concesso secondo le stesse modalità.

### Ponti di I Categoria<sup>3</sup>

Nei **casi in cui si disponga della relazione di calcolo e della documentazione relativa al collaudo dell'opera**, è consentito il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, previa verifica che le sollecitazioni indotte dal carico, utilizzando i modelli di carico specificati nell'allegato 1, siano inferiori a quelle di progetto secondo le indicazioni delle suddette.

Per le opere di cui **non si dispone** della relazione di calcolo e/o della documentazione relativa al collaudo, è ammissibile il transito con **velocità massima di 45 km/h**, previa verifica che le sollecitazioni indotte dal carico utilizzando i modelli di carico specificati nell'allegato 1, siano inferiori a quelle di progetto previste per i ponti di I Categoria secondo le indicazioni delle suddette.

### **Sovrastruttura stradale**

Ai fini della compatibilità del transito eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali, si ritiene **possibile rilasciare l'autorizzazione o il nulla osta nei casi in cui, a seguito di ispezione visiva sullo stato delle pavimentazioni stradali, non si rilevino evidenti fenomeni di degrado, legato alla storia dei carichi transitati anche in condizioni di eccezionalità, tali che il transito eccezionale possa compromettere la stabilità del corpo stradale**

Se ritenuto necessario le informazioni e le valutazioni inerenti alle sovrastrutture stradali potranno essere desunte dai documenti di progetto e dalla documentazione riguardante eventuali interventi successivi di manutenzione straordinaria. Il gestore, nel corso del periodo di applicazione del presente allegato, dovrà progressivamente integrare tale conoscenza mediante indagini di campo.

---

<sup>3</sup>ai sensi circ. min. n. 384 del 14/02/1962 e successive circolari e decreti.